tivi, non che le indicazioni del loro uso date dal depositante, e saranno custoditi gli esemplari dei marchi o segni depositati.

« Chiunque desidera di estrarre notizie da siffatti registri, ne farà domanda in carta da bollo, e gli sarà data la notizia trascritta anche in carta da bollo, senza altra spesa che quella della carta.

« Art. 10. Dalla data del deposito comincia a competere a colui, a nome del quale fu eseguito, l'uso esclusivo del marchio o segno distintivo depositato. »

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Biancheri.

BIANCHERI. Parmi che quest'articolo non sia abbastanza esplicito, e che vi esista una lacuna. Se il marchio o segno distintivo, che già fosse in uso presso qualche negoziante, venisse ad essere pure richiesto da altro negoziante, e se ne giovasse appena fatta la sua domanda, incorrerebbe egli nella disposizione penale, e potrebbe essere dichiarato qual contravventore alla legge?

Io non lo credo, ma tuttavia bisognerebbe che la legge provvedesse a questo caso, che dicesse: l'uso del marchio di cui si fa la domanda non potrà competere al petente se non che dopo un dato tempo, nel quale possa aversi la notizia e verificarsi se questo marchio o segno distintivo sia per avventura già adoperato da qualche altro negoziante, altrimenti si avrebbe l'inconveniente che un negoziante potrebbe giovarsi di un marchio già praticato da un altro. Ripeto adunque che, a mio avviso, esiste in quest'articolo una lacuna, perchè, se il marchio di cui trattasi è già da altri adoperato, e per cui non appartiene ad altro richiedente l'uso di farne suo pro, fa d'uopo di necessità che trascorra un certo tempo dal giorno della fatta dimanda, entro cui possa essere fatto consapevole dell'esistenza o no di un altro marchio simile al suo, che per precedenza trovasi già di esclusivo privilegio di altri.

SCIALOJA, *commissario regio*. L'articolo 10 deve essere messo in relazione coll'articolo 2, il quale dice che ogni marchio o segno distintivo sarà diverso da quelli già usati da altri. Una delle due dunque: o il marchio depositato è simile a un marchio già usato da un altro, e allora quel secondo marchio è nullo; o il marchio depositato è diverso da ogni altro, e allora certamente la proprietà di esso marchio deve competere da un giorno fisso, da un giorno determinato legalmente, quale è quello della dimanda e del deposito.

Mi pare adunque che nella pratica non si potrebbe incorrere nel dubbio sollevato dall'onorevole deputato, se io l'ho bene inteso.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pareto.

PARETO. Il dubbio che era sorto era per la constatazione se altri avesse già il marchio proposto. Bisognerebbe far partire l'epoca in cui il negoziante può servirsi di questo marchio da una decisione di un corpo centrale, il quale dichiarasse che nessun altro ha fatto prima consimile domanda: quando uno deposita un marchio che un altro già abbia depositato, bisognerebbe che ci fosse qualcheduno il quale avesse incarico di avvertire il secondo depositante, e lo invitasse a mutarlo: in tal caso la proprietà e l'uso non comincierebbe che dalla dichiarazione di chi ha sott'occhio, per così dire, tutti i marchi, il quale attesterebbe che il marchio nuovamente proposto non ha il simile fra quelli già in uso.

MICHELINI G. B., *relatore*. Mi pare veramente che l'onorevole commissario regio, invocando in suo appoggio l'articolo 2 a vece dell'articolo 1, non abbia afferrata bene l'obbiezione fatta dall'onorevole deputato Biancheri. Sembrandomi di averla meglio compresa, procurerò di rispondere ad essa.

L'economia di questa legge è che ognuno ha diritto di apporre un marchio qualunque alla sua mercanzia. Questo diritto non ha bisogno di essere dalla legge sancito, e ciò giusta l'incontrastabile principio che è lecito tutto quello che non è proibito.

Ma per ottenere un diritto esclusivo, vale a dire perchè altri non possa valersi dei medesimi marchi, è necessario l'intervento del Governo. Epperò nell'articolo 1 di questa legge si dice che colui il quale adempie a certe formalità ottiene quel diritto esclusivo.

Ora l'obbiezione degli onorevoli deputati Biancheri e Pareto consiste nel dire potersi ignorare che si sia fatta la domanda di questo privilegio; quindi coloro che adottano un marchio simile a quello per cui già si è ottenuto il privilegio possono farlo di buona fede; epperò conchiudono essere necessario trascorra un tempo tra la domanda e la pena che si infligge a coloro i quali usurpano un marchio altrui.

A ciò si risponde invocando i principii generali di diritto: dal momento che è fatta la domanda nasce l'azione civile dell'esclusività; ma, quanto alla pena, se il contravventore dimostra che fu in buona fede, egli non sarà condannato da alcun tribunale.

In tale guisa è sciolta ogni difficoltà.

CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. Con buona venia del signor relatore la questione sta sempre come io l'ho posta. Io l'affaccierò in questi termini: se un negoziante ha già fatta la domanda di aver l'uso esclusivo di un marchio, o segno distintivo, questo viene ad essere per sì fatta dimanda d'esclusiva proprietà del petente; dopo poco un altro negoziante che ignora questa circostanza innoltra la dimanda di giovarsi esclusivamente di un segno distintivo che coincide perfettamente con quello già di proprietà dell'altro, che per avventura ne è uguale in tutte le sue parti. Pel solo fatto di questa domanda egli è autorizzato dalla presente legge a servirsi immediatamente di quel segno distintivo, il che produce lo sconcio di due negozianti che per la rispettiva industria si giovano di un identico marchio. Nè voi potete ascrivere a colpa di questo secondo negoziante se egli siasene servito, in quanto che per una parte voi non gli imponete che l'obbligo della dimanda, per l'altra gli negate il mezzo di conoscere se il segno distintivo di cui vuole giovarsi sia già proprio d'altro negozio; o per lo meno, se questo mezzo esiste, lo rendete disagevole e non obbligate il negoziante a ricorrervi per le sue ricerche, ma solo gliene fate facoltà.

Suppongo in tutto questo un negoziante di buona fede che veramente ignori come il marchio che si appropria già appartenga ad altri; ma ponete il caso di un negoziante che, consapevole di questa circostanza, tuttavia malignamente voglia approfittarsi della lacuna della legge, egli fa la domanda di servirsi di un marchio che sa essere molto accreditato, e immediatamente se ne giova per assicurarsi un esito alla sua mercanzia.

E che perciò? Pretenderete voi di prenderlo in contravvenzione alla legge perchè ciò fece scientemente? Come farete a provare questa sua scienza? Ove ne avrete gli elementi per constatarla, dacchè voi non lo obbligate a fare delle ricerche dei pubblici diffidamenti, ma bensì lo facoltate a servirsi del marchio per cui ha dimandato, subito dopochè egli avrà inoltrata la sua domanda?

Vedete da questo che persino la frode può essere autoriz-